

CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

In applicazione degli Artt. 4 c. 1) e 6 c. 1) dell'OM 92 del 5 novembre 2007, al fine di assicurare omogeneità nelle procedure e nelle decisioni di competenza dei singoli Consigli di classe, il Collegio dei Docenti adotterà i seguenti criteri per lo svolgimento degli scrutini intermedi e finali:

- Viene considerata insufficienza formativa, per la quale dovranno essere previsti opportuni interventi di recupero e sostegno sia in corso d'anno che in occasione dell'eventuale sospensione del giudizio, la presenza prevalente, nel periodo cui si riferisce la valutazione, di risultati che riflettano la mancata acquisizione di una parte significativa degli aspetti e/o concetti fondamentali, e/o notevoli difficoltà di decodificazione e di rielaborazione dei dati tali da impedire o inficiare l'assimilazione dei contenuti successivi. Nel caso dello scrutinio finale, l'insufficienza formativa si configura come debito formativo e può essere motivo di non promozione se, valutata insieme ad ogni altro elemento valutativo, si configura come insuperabile e tale da compromettere il raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto del curricolo. Nei casi in cui, nonostante la presenza di debiti formativi, il Consiglio di classe intravede la possibilità dell'allievo di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto delle discipline attraverso le azioni di recupero organizzate dalla scuola, essi daranno origine alla sospensione del giudizio; una carenza di risultati più limitata nella quantità e nella qualità rispetto a quella definita precedentemente, che indichi carenze nelle abilità o nelle conoscenze non così profonde da incidere sull'apprendimento futuro, in quanto sono presenti, pur se in modo non approfondito, gli elementi disciplinari fondamentali, può non dare origine a un debito formativo anche se, in questo caso, va comunque segnalata alle famiglie e seguita perché non si trasformi in un debito formativo.
- Le delibere di promozione o di non promozione devono essere il prodotto di una attenta valutazione della figura complessiva di ogni singolo alunno e della dinamica che ne ha caratterizzato il processo di apprendimento, evitando scelte fondate su procedimenti meccanici o su fattori settoriali o parziali. Pertanto, nel caso di alunni con debiti formativi, a tali delibere si perverrà attraverso una discussione che valuterà:
 - la quantità e l'entità delle insufficienze nella loro dinamica, messe a confronto con i livelli di partenza (vedi in particolare la valutazione delle competenze in italiano per gli studenti stranieri);
 - il deficit di informazione e formazione: ampiezza e profondità delle lacune, consistenza delle stesse, loro collocazione nella catena di organizzazione e sviluppo dei contenuti della disciplina, centralità o complementarietà delle conoscenze/competenze perdute e loro eventuale propedeuticità rispetto ad altre da acquisire nelle fasce scolastiche successive;
 - elementi extra-cognitivi: impegno, assiduità, situazione familiare e sociale e fisica;
 - capacità di recupero delle lacune: essa va accertata con una accurata analisi del potenziale degli allievi sia a livello di capacità e attitudini, sia a livello di metodo di studio, di volontà e di motivazioni;
 - trend prestazionale (evoluzione/stasi/involuzione - progresso/regresso) con riferimento all'intero anno scolastico e non al breve periodo;
 - origine degli insuccessi scolastici: si cercherà sulla base degli elementi noti di comprendere le cause dell'insuccesso.
 - gli altri fattori, anche contestuali, che abbiano condizionato il profitto.
- Una volta correlati tutti gli elementi, in presenza di una o più insufficienze, si potrà pervenire alla sospensione del giudizio solo qualora i parametri di potenziale e di trend siano caratterizzati da chiara positività e siano esclusi atteggiamenti di negligenza grave. In questo caso gli allievi saranno tenuti obbligatoriamente alla frequenza dei corsi di recupero organizzati dalla scuola, sostenere in seguito ad essi la prova di verifica del superamento del debito formativo (nel caso in cui gli stessi siano stati previsti e programmati), ed essere rivalutati dal Consiglio di classe che scioglierà la riserva con un giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva. La valutazione terrà conto delle prestazioni relative ad abilità e contenuti propri sia della fascia scolare di appartenenza sia di quelle precedenti. Il consiglio di classe potrà deliberare la non promozione qualora l'insufficienza grave, anche in una sola disciplina, si ripeta per più anni scolastici successivi.
- Nella valutazione degli alunni stranieri, per i quali i piani individualizzati prevedono interventi di educazione linguistica e di messa a punto curricolare, si terrà conto, per quanto possibile, della storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle abilità e delle competenze essenziali acquisite. In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella "certificativa" si prenderanno in considerazione il percorso dell'alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l'impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. In particolare, nel momento in cui si deciderà il passaggio o meno da una classe all'altra occorrerà far riferimento a una pluralità di elementi, fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell'allievo.
- La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al Decreto L.vo. n. 297/1994, ed è espressa con votazione in decimi rapportata al P.E.I., che costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore dell'alunno con disabilità. La valutazione in questione dovrà essere sempre considerata

come valutazione dei processi e non solo come valutazione della performance. Gli insegnanti assegnati alle attività per il sostegno, assumendo la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano parteciperanno a pieno titolo alle operazioni di valutazione periodiche e finali degli alunni della classe con diritto di voto, su tutti gli alunni della classe di cui sono contitolari.

- Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, terranno conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di verifica, saranno adottati, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.
- In riferimento alla Legge 150 2024, articolo 6, comma 2bis, a integrazione del DPR n. 249, 24 giugno 1998, nel caso in cui lo studente che acquisisca una valutazione nel comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi.
- Altresì, nel caso in cui uno studente abbia riportato un voto di comportamento pari a sei decimi, non presenti l'elaborato prima dell'integrazione dello scrutinio finale da parte del consiglio di classe, oppure qualora l'esito della presentazione dell'elaborato sia negativo, ciò comporta la non ammissione delle studentesse e degli studenti alla classe successiva (DPR n. 249, 24 giugno 1998; DPR 135/2025).

Approvazione Collegio dei Docenti 4/12/2025